

STATUTO dell'Associazione di volontariato "UNA BRECCIA NEL MURO - ODV"



Art. 1

COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione di volontariato, senza fini di lucro, denominata "UNA BRECCIA NEL MURO - ODV", d'ora in avanti Associazione. L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Roma.

La sede legale e amministrativa può essere cambiata e possono essere istituiti uffici operativi in altre città, sia in Italia che all'estero, con deliberazione del Consiglio direttivo.

L'Associazione è disciplinata dalle norme statali vigenti in materia, in particolare dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106) e dei relativi regolamenti attuativi e successive modificazioni e integrazioni, e dai relativi decreti attuativi, nonché del presente Statuto e dalle eventuali norme regolamentari che, approvate secondo le previsioni statutarie, si rendessero necessarie per meglio definire specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2

SCOPI E STRUMENTI

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale in forza di azione volontaria, ponendosi come scopo la realizzazione di interventi di sostegno in favore di persone disabili e delle relative famiglie.

L'Associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione si propone di svolgere attività previste dalle lettere a), b), c), g), h) del decreto legislativo n. 117 del 2017 e in particolare di:

- avviare percorsi di autonomia delle persone disabili;
- gestire trattamenti specifici che possano abilitare le persone disabili a ordinarie funzioni di vita o migliorare comunque la qualità della vita con specifico riferimento ai trattamenti della sindrome autistica;
- promuovere ogni iniziativa possibile in favore delle persone disabili;
- favorire la ricerca scientifica sulle patologie, sulle sindromi, sui traumi che generano disabilità;
- promuovere e svolgere studi e ricerche, organizzare e svolgere convegni, seminari e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore, nonché curare l'edizione

Allegato "B"
alla Raccolta n. 1261

di pubblicazioni periodiche e non, concernenti le attività sociali, anche on line e avvalendosi di apposite piattaforme informatiche;

- promuovere e svolgere iniziative di formazione per favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

Si propone inoltre di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato.

L'Associazione può svolgere, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con specifica delibera dell'Assemblea.


L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge infine attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

L'Associazione può avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi e in particolare della collaborazione con Enti o persone giuridiche aventi scopi o finalità affini. Nella specifico potrà collaborare con Enti locali, società, enti privati e istituzioni comunitarie al fine di addivenire alla stipula di apposite convenzioni e al recupero di fondi, anche tramite l'ottenimento di finanziamenti volti allo sviluppo della propria attività.

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione può, in proprio o attraverso altre organizzazioni parallele preesistenti o appositamente costituite: acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili; contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento delle proprie attività; stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed enti pubblici per svolgere in comune attività previste nei precedenti commi; accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento dei propri scopi; promuovere e svolgere altre iniziative che le consentano di attuare le proprie finalità e di raggiungere i propri obiettivi.

L'Associazione svolge la sua attività sia mediante strutture proprie sia mediante strutture pubbliche o private, a seguito di specifiche convenzioni, anche avvalendosi di figure professionali specialistiche che possano coadiuvare lo sviluppo dell'attività stessa, eventualmente mediante sottoscrizione di appositi contratti di collaborazione o di prestazione.



ne di servizi o di lavoro.

L'Associazione assicura gli associati volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- a. fondatori;
- b. sostenitori;
- c. ordinari;

Sono associati **fondatori** coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione oppure coloro che vengono designati come tali nell'atto costitutivo e versino la quota associativa annuale in misura non inferiore a quella fissata annualmente dall'Assemblea degli associati per tale categoria.

Sono associati **sostenitori** le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che esprimano esplicitamente la volontà di entrare a far parte dell'Associazione mediante domanda scritta da presentare al Consiglio direttivo e che versino una quota associativa annuale non inferiore a quella fissata annualmente dall'Assemblea per tale categoria. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo.

Sono associati **ordinari** le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che, presentate da due associati, esprimano esplicitamente la volontà di entrare a far parte dell'Associazione mediante domanda scritta da presentare al Consiglio direttivo e versino una quota associativa annuale non inferiore a quella fissata annualmente dall'Assemblea degli associati per tale categoria. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo.

Possano, inoltre, essere ammessi come associati sostenitori o ordinari altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle organizzazioni di volontariato, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'essere associato comporta l'adesione agli scopi dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti.

Viene applicata una disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Ogni associato ha diritto di accesso alle scritture contabili, al libro degli associati, al registro dei volontari e ai libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo. Ai fini dell'esercizio del diritto l'associato deve inoltrare doman-

de scritta all'organo che detiene la documentazione, il quale rende disponibile l'accesso entro i dieci giorni successivi alla ricezione della domanda.

Si perde la qualifica di associato:

1) per dimissioni. Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento presentando le proprie dimissioni con comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha decorrenza immediata e viene comunicato a cura del Consiglio direttivo all'Assemblea degli associati, nella prima adunanza utile della stessa.

2) per mancata corresponsione della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Assemblea degli associati: l'associato fondatore che perde la qualifica di socio per mancato versamento della quota annuale mantiene nel libro degli associati la qualifica di "fondatore";

3) per indegnità o condotta contraria alle finalità dell'Associazione: in tal caso la perdita della qualifica di associato viene deliberata dal Consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, ove questi lo richieda. La delibera che esclude l'associato dall'Associazione deve essere comunicata con lettera raccomandata all'interessato, che può ricorrere entro quindici giorni all'Assemblea degli associati. L'Assemblea decide sul ricorso entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Gli Associati che abbiano esercitato il diritto di recesso o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto alla restituzione della quota associativa né sul patrimonio dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 24 C.C..

Art. 5

ASSOCIATI ONORARI

Sono membri onorari dell'Associazione coloro che hanno acquisito particolari benemerite nei confronti della stessa. La loro ammissione viene deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 6

VOLONTARI

Assumono la qualifica di "volontari" e sono inseriti nel relativo registro, agli effetti, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il Presidente e gli altri associati componenti del Consiglio direttivo, gli associati sostenitori (persone fisiche) e ordinari (persone fisiche) che prestano con continuità o ripetutamente attività di volontariato nell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'iscrizione nel registro dei volontari di soggetti (persone fisiche) che, pur senza rivestire la qualifica di associati, si impegnano con continuità o ripetutamente nelle attività di volontariato dell'Associazione.

Concedi

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vice Presidente;
- 4) il Tesoriere;
- 5) l'Organo di controllo.

Art. 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati fondatori, sostenitori e ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

È ammessa la delega scritta ad altro associato, il quale non può rappresentare più di tre associati. L'Assemblea degli associati viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno prima della chiusura dell'esercizio contabile riferito all'anno corrente e ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire tramite comunicazione scritta agli aventi diritto, contenente l'ordine del giorno, da inviare, anche per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea.

Le riunioni sono valide in prima convocazione se sono presenti oltre la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, tranne quando l'Assemblea debba deliberare modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, ovvero sullo scioglimento dell'Associazione, richiedendosi in tali casi, anche in seconda convocazione, la presenza, di persona o per delega, di più della metà degli associati.

L'adunanza è, in ogni caso, valida se, pur in mancanza di formale convocazione, risultano presenti tutti gli organi dell'Associazione e tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea stabilisce la quota associativa annuale per ogni categoria di associati ed elegge il Presidente, il Vice presidente, i membri del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo. Su proposta del Consiglio direttivo, approva eventuali regolamenti interni.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può nominare un Presidente onorario, il quale ha il compito di custode dello Statuto, della filosofia e dello spirito dell'Associazione e ne è garante nei confronti del Consiglio direttivo e di tutti i soci. Il Presidente onorario affianca il Presidente nella rappresentanza istituzionale dell'Associazione nei connessi nazionali ed esteri.

L'Assemblea degli associati delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali del-

109

l'Associazione, sulla destinazione delle risorse economiche della stessa, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano l'azione di responsabilità verso gli amministratori, questi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente dell'Associazione. Per ogni riunione viene redatto un verbale su un apposito libro; il verbale è firmato dal Presidente e dal Tesoriere che svolge funzioni di segretario. In assenza di quest'ultimo l'assemblea chiama a svolgere il compito altro associato presente, scelto di preferenza fra i fondatori. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea è tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti di persona o per delega, nei limiti sopra precisati.

Gli associati onorari possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 9

PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza dei voti dei presenti con voto segreto. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente. Anche la sua carica ha la durata di tre anni, salvo rinnovo.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo, firma gli atti ufficiali per rapporti sostanziali e procedurali, fatto salvo il diritto di delega per le pratiche amministrative. Stipula una polizza assicurativa, anche numerica o collettiva, contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività prestata dai volontari dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Cura gli adempimenti relativi al bilancio sociale dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Presidente decide sulle urgenze, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima adunanza utile.

Il Presidente rende conto del suo operato al Consiglio direttivo a vigilia sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo stesso.

Art. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vice presidente e da tre consiglieri eletti tra gli associati.

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea con scru-



Handwritten signature and circular stamp, likely an official seal or signature of the President or a representative of the Association.

tinio segreto a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni associato può esprimere preferenze fino ad un massimo di due terzi del numero dei consiglieri da eleggere.

Una volta eletti, i membri del Consiglio direttivo eleggono al loro interno il Tesoriere e distribuiscono le deleghe necessarie al regolare svolgimento della vita associativa.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissione di un consigliere questo viene sostituito nella sua carica dal primo dei non eletti nella precedente Assemblea. Qualora non vi siano non eletti, sarà sostituito ad interim dal Presidente fino alla prima Assemblea utile in cui sarà eletto il sostituto.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione scritta agli aventi diritto, contenente l'ordine del giorno, da inviare, anche per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio direttivo, in sede di predisposizione del bilancio consuntivo, deve essere presente l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. L'adunanza è valida se siano presenti almeno tre componenti.

I componenti del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, siano assenti dalle riunioni per cinque volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione viene redatto un verbale su un apposito libro. Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario della sessione.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli riservati all'Assemblea degli associati. A titolo esemplificativo, deve:

- a. ideare i programmi di attività dell'Associazione e attuare quelli approvati dall'Assemblea degli associati;
- b. adoperarsi per reperire le risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- c. deliberare sulle richieste di ammissione alla qualifica di associato e disporre le cancellazioni dal libro dei soci nei casi previsti dall'articolo 4 del presente Statuto;
- d. deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea degli associati e sugli eventuali incarichi da affidare ad uno o più

associati;

e. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo con le relative note, ed esprimere parere sulla proposta di modifica dello Statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

f. vigilare sull'osservanza dello Statuto, sulla completa e regolare gestione morale, contabile, finanziaria e su quanto può interessare l'andamento dell'Associazione;

g. stabilire e mantenere contatti con Enti pubblici e privati, società nazionali ed estere, tutte le volte che ciò si renda necessario per perseguire gli scopi dell'Associazione;

h. istituire, organizzare, coordinare i diversi comitati e gruppi di lavoro in cui si articola l'Associazione; ai fini di un migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione, può assegnare gli incarichi che ritenga necessari, determinandone funzioni e poteri.

Il Consiglio direttivo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11

TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e all'Assemblea degli associati assolvendo le funzioni di segretario. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati e del registro dei volontari. Cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione; fornisce i dati gestionali per la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo, cura l'ordinata tenuta delle scritture contabili. L'incarico di Tesoriere dura tre anni, salvo rinnovo.

Art. 12

ORGANO DI CONTROLLO

La gestione dell'Associazione è controllata da un Organo monocratico costituito da un revisore legale dei conti avente i requisiti previsti dalla vigente normativa, nominato dall'Assemblea degli associati unitamente a un membro supplente. L'incarico ha durata triennale, salvo rinnovo. L'Organo di controllo:

a. accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della stessa;


b. redige la propria relazione sul bilancio consuntivo;

c. vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;

d. cura la tenuta del libro delle proprie deliberazioni.

Per assolvere le proprie funzioni l'Organo di controllo effettua visite periodiche presso l'Associazione delle quali redige apposito verbale che porta a conoscenza del Consiglio direttivo.

L'incarico può essere prestato a titolo gratuito.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature appears to be "Corus...". The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.

Art. 13

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche associative non possono essere retribuite, ad eccezione dell'Organo di controllo, ove del caso.

Tutti gli associati che operano nell'Associazione prestano gratuitamente la propria opera per le mansioni che sono loro affidate dal Consiglio direttivo, senza nulla richiedere o pretendere quale corrispettivo di tali prestazioni, condividendo gli ideali dell'Associazione e il perseguimento dei suoi scopi.

Gli associati non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, o in quanto occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta per i fini che persegue.

Art. 14

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- a. dal fondo patrimoniale eventualmente costituito con apposita delibera dell'Assemblea;
- b. dai beni mobili e immobili dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze attive di bilancio.

Ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica dell'Associazione, viene costituito un apposito fondo, di entità pari a quella che le vigenti disposizioni indicano come "patrimonio minimo" per l'acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni del Terzo settore.

In nessun caso i beni costituenti il patrimonio dell'Associazione potranno essere distribuiti agli associati in quanto destinati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 15

RISORSE

Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:

- dalle quote associative;
- dalle somme di denaro e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione degli associati o per liberalità di terzi;
- dai proventi di attività promozionali;
- dai proventi derivanti da ricerche e studi o dall'edizione di documenti, volumi e riviste realizzati dall'Associazione anche in formato elettronico;
- dai proventi della gestione di eventuali attività commer-

ciali accessorie e/o connesse a quelle istituzionali;
- dall'attività di sponsorizzazioni e dei finanziamenti da parte di terzi.

Le eventuali eccedenze attive, detratti i costi e le spese di gestione, sono destinate al raggiungimento dei fini istituzionali, con espresso divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.

Art. 16

ESERCIZIO CONTABILE

L'esercizio contabile si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procede alla redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, corredato della relazione dell'Organo di controllo, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o nel più ampio termine di sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

Il bilancio consuntivo di esercizio viene redatto secondo le norme previste dal codice civile e i principi di competenza, prudenza e trasparenza, ponendo a confronto i dati con le risultanze dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui non si sia svolta un'assemblea dedicata alla discussione e approvazione dei programmi e del bilancio preventivo annuale, questi devono essere approvati dall'Assemblea degli associati alla chiusura dell'esercizio contabile.

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori; esaurita la fase di liquidazione, delibera la devoluzione del patrimonio netto residuo ad altre organizzazioni di volontariato.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento a tutte le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute, alle leggi speciali e alla normativa fiscale inerente agli enti del Terzo settore.

F.to Alberto Zuliani

F.to Clarissa Fondo Notaro (impronta del sigillo)



LA PRESENTE COPIA AUTENTICA, COMPOSTA DI N. 8 FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE, DA ME
NOTATO COLLAZIONATO PERFETTAMENTE CONCORDA, CON IL MEDESIMO FIRMATO A NORMA DI
LEGGE.

SI RILASCIA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

ROMA 25 luglio 2019



Giuseppe Notaro

The image shows a handwritten signature in cursive script, which reads "Giuseppe Notaro". The signature is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the ink of the signature but contains some legible text, including "NOTAIO" and "ROMA".